



Gentili colleghe, Egregi colleghi,

mi è certamente difficile condensare in poche parole le emozioni e gli spunti di riflessione che ha suscitato in me il nostro primo congresso nazionale, mi limiterò quindi a quelli che emergono per primi.

Per quanto riguarda le emozioni devo innanzitutto dire che mi ha molto commosso la solidarietà e lo spirito di fratellanza dei nostri colleghi stranieri; alla faccia del non-rappresentativo sindacato che ci ha appiattiti quali appendice della cancelleria, mi sento personalmente molto più collega e "confratello" dell'ufficiale giudiziario kazako piuttosto che del cancelliere italiano. Ho inoltre molto apprezzato gli interventi delle due giovani colleghe dell'ultimo concorso, personalmente avevo molti dubbi dell'entusiasmo verso la liberalizzazione di questa fetta, invece assai importante, degli ufficiali giudiziari.

Per quanto riguarda gli spunti di riflessione devo innanzitutto iniziare dall'intervento del prof. BOVE, ho cercato, nel mio piccolo intervento in aula, di abbozzare una prima risposta, più ci penso e più mi rendo conto che la nostra rivendicazione deve essere fortemente strutturata anche dal punto di vista dommatico. Riporto quindi le linee guida del mio pensiero al fine di dare il la ad altri contributi critici dei colleghi.

1. Tra i possibili sistemi processualistici, il nostro è stato influenzato dal pensiero chiovendiano che, sulla scorta della dottrina tedesca, inserisce l'ufficiale giudiziario in un organismo pubblico più complesso composto oltre che dal giudice, anche dal cancelliere, tale organo pubblico complesso sarebbe il soggetto a cui il cittadino si rivolge per la sua richiesta di giustizia. Tuttavia si può osservare come portando questa ricostruzione alle estreme conseguenze si corre il rischio di degradare il diritto soggettivo a mero interesse legittimo prima ad un giusto processo di cognizione, poi ad un giusto procedimento di esecuzione, con il paradosso che invece di curare la fase patologica del diritto soggettivo, nel curarlo, il diritto soggettivo viene ucciso, nel senso che il diritto soggettivo stesso sarebbe degradato a mero interesse legittimo.

2. La scelta pubblicistica del nostro sistema non è certamente così marcata come in Germania (basti pensare che là la richiesta di pignoramento o di notifica si inoltra alla Autorità giudiziaria e non all'Ufficiale giudiziario), oltre al fatto che esistono titoli di derivazione non giudiziaria (il prof. citava le cambiali) la tendenza è proprio alla formazione non giudiziaria del titolo esecutivo (basti pensare che grazie alla riforma del 2006 l'art. 474 cod. proc. civ. stabilisce che l'atto pubblico notarile è titolo esecutivo non più semplicemente e solamente per le somme contenute in esso).

3. Lo stesso interesse pubblico sotteso all'esercizio della nostra funzione è di natura

diversa e speciale.

Comunemente, infatti, l'interesse pubblico perseguito dalla P.A. è quello della realizzazione di un quid (facevo l'esempio della costruzione dell'incrociatore, del ponte oppure della scuola) e nello scegliere tale obiettivo gode di ampia discrezionalità (da qui il controllo democratico), tuttavia noi perseguiamo interessi privati, non pubblici, non possiamo dire a Tizio non lo sfrattiamo mentre a Caio sì, diamo il rinvio di un giorno oppure di tre mesi. Ciò che c'è di pubblico nel nostro agire è piuttosto la garanzia del rispetto delle regole procedurali, dobbiamo quindi assimilare la nostra attività piuttosto a quella notarile (consiglio sul punto il volume "L'imparzialità del notaio: garanzia dell'ordine contrattuale - Relazioni del XXIV congresso internazionale del notariato Città del Messico 17-22 ottobre 2004" Ed. Giuffrè 2004).

Ho trovato inoltre di notevole interesse quanto detto dal Sen. Benedetti Valentini quanto alla necessità di demarcare il territorio della giurisdizione da quello delle nostre competenze, ciò mi trova perfettamente d'accordo e per spiegarmi meglio vorrei fare l'esempio del verbale di constatazione.

Non possiamo certamente pensare di precostruire prove fuori del giudizio e del contraddittorio che lo contraddistingue, come si conciliano queste due cose?

Innanzitutto vorrei dire che tale verbale è già oggi una realtà sia nei nostri atti che in quelli notarili e per spiegare come l'ufficiale giudiziario non travalica i suoi poteri farò l'esempio di un atto di constatazione che io stesso ho redatto.

Mi è stato posto il caso di una azienda che contrattualmente aveva acquistato una servitù di eduazione acque da un pozzo consortile fra più proprietari terrieri, nel lontano 1996 la collega aveva già dato esecuzione coattiva ad un obbligo di fare, nonostante ciò questa azienda lamentava che il consorzio era sempre rimasto inadempiente e che non poteva tollerare di ricostituire un altro titolo esecutivo. All'avvocato ho spiegato che non potevo agire coattivamente ma potevo, in buona sostanza, constatare il fatto dell'inadempimento (cosa è se non constatazione di un inadempimento il protesto cambiario oppure l'atto di cui all'art. 2674, secondo comma, cod. civ.?) ed in effetti sono stato sui luoghi, ho dato atto dello stato degli impianti di sollevamento e trasporto delle acque e del rifiuto del manovratore ad azionare la pompa e ad aprire le saracinesche. Il mio verbale ha semplicemente descritto i fatti accaduti in mia presenza, sono stato ben accorto dal QUALIFICARE QUEL FATTO COME INADEMPIMENTO oppure dal SINDACARE CIRCA LA PRESENZA-ASSENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, se avessi fatto così avrei travalicato i miei poteri e mi sarei sostituito all'autorità giudiziaria.

Abbiamo nelle nostre mani una professione d'oro e non temiamo le altre professioni e funzioni (la magistratura, i notai, gli avvocati) proprio perché non vogliamo invadere i campi di chicchessia, ma anzi collaborare al fine di uscire da questa palude in cui si è impantanata la giustizia italiana, questa consapevolezza è la cifra di questo nostro congresso. Viva le libere professioni, abbasso la burocrazia!!!!

Un saluto a tutti
Orazio Melita
Ufficiale giudiziario
Praticante notaio